

# Decreto federale concernente il finanziamento di provvedimenti nell'ambito del servizio di collocamento

del 1° ottobre 1979

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 4 capoverso 4 della legge federale del 22 giugno 1951<sup>1)</sup> sul servizio di collocamento;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 1979<sup>2)</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1**

Per finanziare le spese della Confederazione, in relazione con l'articolo 4 capoverso 4 della legge federale del 22 giugno 1951<sup>1)</sup> sul servizio di collocamento, è stanziato, per gli anni 1980 a 1983, un credito d'impegno di 3 milioni di franchi.

## **Art. 2**

<sup>1)</sup> Il presente decreto, che non è d'obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

<sup>2)</sup> Esso entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Consiglio nazionale, 1° ottobre 1979      Consiglio degli Stati, 27 settembre 1979

Il presidente: Generali

Il presidente: Luder

Il segretario: Zwicker

Il segretario: Sauvant

<sup>1)</sup> RS 823.11; FF 1979 II 935

<sup>2)</sup> FF 1979 I 373

## **Decreto federale concernente il finanziamento di provvedimenti nell'ambito del servizio di collocamento del io ottobre 1979**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1979
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	16.10.1979
Date	
Data	
Seite	954-954
Page	
Pagina	
Ref. No	10 112 982

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.